

STATUTO

Art.1. DENOMINAZIONE E SEDE

1.È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore (ETS) un'Associazione non lucrativa di solidarietà sociale e di assistenza e soccorso di Associazione di Protezione Civile Balvano, puntata ODV, puntata " A.P.C.B ODV " e denominata tale nel seguito.

2.L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

3.L'Associazione A.P.C.B ODV, ha durata illimitata.

4.L'Associazione ha la presidenza, sede sociale e legale principale, Comune di Balvano in via Sandro Pertini 8.

5. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.2. STATUTO

1. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.3. EFFICACIA DELLO STATUTO

1.Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli Associati della A.P.C.B ODV;

2.Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.

Art.4. INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

1.Lo Statuto va applicato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'Articolo 12 delle pre leggi al Codice Civile.

Art.5. SOLIDARIETA'

1.L'Associazione A.P.C.B ODV, si propone di perseguire il fine della solidarietà ed assistenza sociale civile, culturale e nel pubblico soccorso.

2.L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.

3. Tutte le cariche sociali sono assolte a titolo gratuito.

Art.6. FINALITA'

1. Associazione A.P.C.B ODV persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs.117/2017:

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

4. L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

5. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Basilicata.

Art.7. PATRIMONIO ED ENTRATA DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'associazione è costituita da beni mobili ed immobili che pervengono alla A.P.C.B ODV a qualsiasi titolo da contributi di Ente Pubblici e privati o persone fisiche.

2. Le risorse economiche, quindi, sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

3. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede

dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

5.L'uso delle attrezzature appartenenti all'Associazione A.P.C.B ODV è limitata esclusivamente agli interventi autorizzati. È fatto dunque divieto di utilizzare l'attrezzatura per scopi diversi da quelli perseguiti dalla Associazione.

6.L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro la fine di marzo, i bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti. La richiesta di copie è consentita (previa motivazione scritta del richiedente). Il bilancio depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

7. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

8.Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

9. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

10 L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art.8. MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1.Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

2. Sono membri dell'Associazione tutte le persone fisiche che si impegnano a presenziare e contribuire effettivamente alla realizzazione della finalità associativa e contribuiscono con il versamento delle quote sociali mensili/annuali stabilite dal consiglio Direttivo.

Art.9. CRITERI D' AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

AMMISSIONE

- 1.L'ammissione ad associato, è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
- 2.L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo stando in ogni caso il diritto di recesso. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
- 3.L'ufficio della segreteria dell'Associazione si occuperà della trascrizione della domanda d'iscrizione dell'associato in un apposito registro denominato " registro degli associati",
- 4.Per essere associato dell'Associazione A.P.C.B ODV bisogna aver compiuto il 18° anno di età ed comporta anche il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione o per le eventuali modifiche dello Statuto, o per la nomina degli organi direttivi e per lo scioglimento dell'Associazione stessa.
- 5.La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- 6.L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.
- 7.L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.
- 8.L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
- 9.La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- 10.L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 11.La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
- 12.L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art.10. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

Art.11. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione

- L'assemblea Generale degli associati.
 - Il Consiglio Direttivo.
 - Il Presidente.
 - Il Vice Presidente.
 - I responsabili di comparto.
 - Il Segretario.
 - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.12. L'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
4. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
5. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.
6. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea:
 - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
 - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati,
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza,
 - elegge il Presidente.
11. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
12. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
13. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

14. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
15. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

Art.13. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio Direttivo viene eletto ogni 3 (tre) anni dall'assemblea degli Associati e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.
2. Il Consiglio Direttivo è composta da 5-9 (cinque-nove) componenti dell'Associazione.
3. Nel caso in cui o per dimissioni o per cause diverse, un membro del Consiglio Direttivo dovesse cadere dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione nominando il primo nei non eletti il quale rimarrà in carica per tutta la durata del mandato del consiglio stesso. Nel caso decade oltre la metà del Consiglio Direttivo o del solo presidente, l'assemblea dei soci provvederà alla nomina di un nuovo consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
6. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
7. In particolare, tra gli altri compiti:
 - amministra l'organizzazione,
 - attua le deliberazioni dell'assemblea,
 - predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
 - disciplina l'ammissione degli associati),
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
8. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9. Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Art.14. IL PRESIDENTE

1. Il Presidente viene eletto dall'assemblea degli associati e deve essere ovviamente anche esso un associato.
2. Il Presidente può essere sfiduciato dalla maggioranza assoluta dei Soci; dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto un numero illimitato di volte.
3. Al Presidente dell'Associazione spetta la legale rappresentanza della A.P.C.B ODV di fronte a terzi e anche in giudizio.
4. Al Presidente compete, insieme al Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.
5. Il Presidente convoca l'assemblea, il Consiglio Direttivo e controlla il buon andamento dell'Associazione.
6. Il Presidente ha il dovere di ascoltare i suggerimenti del Consiglio Direttivo.
7. Il Presidente o la maggioranza del Consiglio Direttivo può sospendere a tempo indeterminato o un associato che non rispetti lo statuto o un altro membro del Consiglio Direttivo che operi in maniera non consona all'Associazione.

Art.15. IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ogni qual volta ce ne sia bisogno.

Art.16. IL SEGRETARIO

1. Il/la segretario/a viene eletto/a dall'assemblea degli Associati.
2. Svolge la funzione di verbalizzazione sia dell'assemblea degli associati che dell'assemblea dell'associazione A.P.C.B ODV e del Consiglio Direttivo.
3. Cura la tenuta dei verbali e del libro degli Associati.
4. Coadiuvando il Presidente, il Consiglio Direttivo nell'organizzazione dell'Associazione.

Art.17. IL TESORIERE

1. Il tesoriere viene eletto dall'assemblea degli associati, ed è Responsabile unitariamente al Presidente dei capitali dell'Associazione, mantiene i rapporti con gli uffici competenti, cura la gestione della cassa e rilascia tutte le ricevute predisposte per il bilancio d'esercizio. Nessun acquisto o spesa può essere effettuata senza che il tesoriere o il Presidente ne siano informati.

Art.18. ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
3. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.19. ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art.20. LIBRI SOCIALI

1. L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione

Art.21. RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e

per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art.22. RESPONSABILITÀ DELLA ORGANIZZAZIONE

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

Art.23. ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

1. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art.24. SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art.25. APPLICABILITA' DELLA LEGGE

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si deve far riferimento alle norme in materia di Enti, contenute nel libro I del Codice Civile e, subordinate, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.
2. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.